ALL. 4

ABS. Reg. 7/1/2016

COVIDIEN

Azienda Ospedaliera di Cosenza
Tit: I.3.5
Cl: Varie
Fasc:
N. 0000100 | 05/01/2016
UOR: dirgen | c.c.

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Via San Martino

87100 Cosenza CS

A chi di competenza

Segrate, 14/12/2015

Oggetto: **MODIFICA DI DENOMINAZIONE SOCIALE.**

Spett.le Cliente,

Con la presente desideriamo comunicare che a far data dal 09/12/15, Covidien Italia S.p.A., per effetto di un'operazione societaria di trasformazione, ha modificato la propria denominazione sociale in Covidien Italia S.r.l., mantenendo inalterati gli altri dati identificativi come mostrati di seguito:

Covidien Italia S.r.l.
Via San Bovio n.3
20090 Località San Felice – Segrate (MI)
P.I.: 08641790152

Il cambiamento della denominazione non ha comportato alcuna altra variazione nei dati anagrafici della scrivente Società (quali codice fiscale, partita Iva, dati bancari, sede, etc,) che sono rimasti infatti immutati. Anche il business trattato dalla società non ha subito alcuna variazione in concomitanza del cambio di denominazione; allo stesso modo, tutti i rapporti, i diritti e le obbligazioni in essere non sono stati in alcun modo modificati in relazione a tale cambiamento.

Ribadiamo che il cambio di denominazione ha avuto efficacia dal 09 dicembre 2015; pertanto, a partire da questa data, qualsiasi comunicazione o documento fiscale deve riportare la nuova denominazione **Covidien Italia S.r.l.**.

RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Covidien Italia S.r.l.

Avv. Eugenia Caricato

Repertorio N. 988 Raccolta N. 717

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta novembre duemilaquindici

30 novembre 2015

alle ore quattordici e quarantacinque minuti.

In Milano, negli uffici di TMF Management Italy s.r.l., in Foro Buonaparte n. 70.

Avanti a me avv. EUGENIA CARICATO, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società:

"COVIDIEN ITALIA S.P.A." unipersonale, con sede in Segrate (MI) via San Bovio n. 3, capitale sociale di euro 258.500,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08641790152, iscritta presso il R.E.A. al n. 1234987, soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., da parte di Covidien Group S a r.l., con sede in Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. trasformazione nell'ambito di società di capitali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali;

E' PRESENTE

nella sua qualità di Consigliere della predetta società Marzio Meroni, nato a Como il 21 maggio 1979, domiciliato per la carica in Segrate, via San Bovio n. 3.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Essendo il Presidente Andrea Scotti collegato in teleconferenza e, dunque, impedito a presiedere l'assemblea, ai sensi dell'art. 20.1 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Consigliere, Marzio Meroni, il quale,

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto con messaggio di posta elettronica trasmesso in data 20 novembre 2015;
- che in questa sede è presente l'intero capitale sociale di euro 258.500,00, rappresentato da n. 258.500 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, portato dall'unico socio Covidien Group s.a.r.l., con sede in Lussemburgo, rappresentato con delega, conservata agli atti sociali, dalla dottoressa Elisa Langiano;
- che per il consiglio di amministrazione sono presenti sé medesimo, Marzio Meroni, e Luisa Corleto, consiglieri, ed è collegato in teleconferenza dalla sede di Covidien Italia S.p.A., in Segrate, via San Bovio 3, il Presidente, Andrea Scotti;
- che per il collegio sindacale sono collegati in teleconferenza da Roma, largo Angelo Fochetti n. 29, il Presidente, Felice De Lillo, e il sindaco effettivo, Angelo Conte, ed è, inoltre, collegato in teleconferenza da Nova Siri, via Silvio Pellico 11, il sindaco effettivo Ciro Pietro Battifarano;
- che egli stesso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei partecipanti alla presente assemblea;

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

REGISTRATO
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 4

Il 1 dicembre 2015

al n. 49806

serie 1T

esatti € 200,00

Eseguita formalità
al Registro Imprese

di Milano

il 1 dicembre 2015

n.pra 331317/2015

Il Presidente illustra all'assemblea la proposta operazione di trasformazione della società in società a responsabilità limitata, che consentirà di poter disporre di una struttura organizzativa e societaria più snella, meno formale e più idonea ad assecondare le attuali esigenze societarie.
La trasformazione omogenea proposta, ricorda il presidente, si concretizzerà nella sussistenza dell'attuale persona giuridica con una nuova veste organizzativa e non si avrà nessun trasferimento patrimoniale in quanto la società, nella sua nuova forma tipologica, continuerà nei rapporti patrimoniali attivi e passivi attualmente facenti capo alla società COVIDIEN ITALIA S.P.A..
Il Presidente, quindi, sottopone e illustra all'assemblea il nuovo testo di statuto sociale, modificato per le necessarie variazioni e integrazioni a seguito della proposta trasformazione.
Precisa, ancora, il Presidente che la proposta trasformazione in società a responsabilità limitata non trova ostacoli di natura finanziaria in quanto:
* il capitale sociale di euro 258.500,00 è interamente versato ed esistente;
* la società non ha in essere prestiti obbligazionari ordinari e/o convertibili;
* la società non possiede azioni proprie.
Il Presidente, propone, infine, di mantenere immutati i membri del consiglio di amministrazioni, con i medesimi poteri e deleghe, e di confermare, altresì i membri del collegio sindacale.
Prende la parola il presidente del collegio sindacale, dott. Felice De Lillo, e dichiara che l'organo da lui presieduto non ha nulla da opporre alla trasformazione della società, posta all'ordine del giorno, ed alla conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale.
Il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'assemblea straordinaria della società

"COVIDIEN ITALIA S.P.A."

preso atto

* della relazione del Presidente;
* del parere favorevole reso per il collegio sindacale dal suo presidente, dott. Felice De Lillo;

DELIBERA

1) di trasformare la società dalla sua attuale forma in quella di società a responsabilità limitata, ai seguenti patti e condizioni.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società assumerà la seguente denominazione **"COVIDIEN ITALIA S.R.L.".**

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE

La sede sociale resterà fissata in Segrate, via San Bovio n. 3.

ARTICOLO 3 - CAPITALE

Il capitale della trasformata società, pari ad euro 258.500,00, interamente sottoscritto e versato, sarà diviso in quote ai sensi di legge e spetterà all'unico socio Covidien Group S.A.R.L..

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata della società resta fissata al 30.11.2100 (trenta novembre duemilacento).

ARTICOLO 5 – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Vengono confermati in carica, fino alla loro naturale scadenza, sia i membri del consiglio di amministrazione, muniti dei medesimi poteri e deleghe, sia il collegio sindacale.

ARTICOLO 6 - CONFERMA POTERI CONFERITI

Vengono confermati poteri, incarichi e procure già conferiti dalla società per azioni COVIDIEN ITALIA S.P.A..

ARTICOLO 7 – STATUTO

La società sarà regolata dalle norme contenute nel presente atto e da

quelle contenute nello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa della parte, che dichiara di averne preso visione prima d'ora.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiuderanno l'ultimo venerdì di aprile di ogni anno.
L'esercizio sociale in corso si chiuderà regolarmente l'ultimo venerdì di aprile del 2016.

ARTICOLO 9 - VOLTURE

Conseguentemente alla trasformazione la società a responsabilità limitata COVIDIEN ITALIA S.R.L. subentra nella posizione della società per azioni in tutti i diritti ed oneri così come in ogni contratto e rapporto, autorizzandosi il subentro in ogni diritto, onere, contratto, in ogni e qualsivoglia titolarità e rapporto di qualsiasi genere, senza limitazioni od eccezioni e ad ogni effetto, autorizzato l'organo amministrativo a compiere tutto quanto risulterà necessario ed opportuno per volturare al nome della società a responsabilità limitata COVIDIEN ITALIA S.R.L. tutti i rapporti attualmente esistenti al nome della società COVIDIEN ITALIA S.P.A., compiendo qualsiasi atto, pratica, formalità e quanto altro, in modo da far riconoscere come subentrante in ogni rapporto, diritto, titolarità e ragione la società a responsabilità limitata con denominazione COVIDIEN ITALIA S.R.L., risultante dalla trasformazione, con pieno esonero da responsabilità per gli Uffici Pubblici e Privati, Enti, Istituti, Uffici Catastali e Conservatori presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare richiesti o delegati al compimento delle formalità, volture, trascrizioni e adempimenti in genere.

ARTICOLO 10 - TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA

La presente trasformazione avrà efficacia a partire dal 9 dicembre 2015 o dalla data di iscrizione della presente delibera al Registro Imprese, se posteriore a tale termine.

* * *

2) di dare mandato al Presidente del consiglio di amministrazione per il compimento di ogni operazione richiesta e conseguente ai deliberati assunti, in particolare per l'attribuzione delle quote in sostituzione delle azioni ordinarie, per il ritiro e l'annullamento del certificato azionario in circolazione, facendo insomma tutto quanto risulterà necessario ed utile per la completa attuazione degli stessi assunti deliberati. Il tutto con ratifica fin d'ora dell'operato.".

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea all'unanimità.
Ai fini della determinazione degli onorari notarili, il comparente dichiara che il capitale della trasformata società è di euro 258.500,00 e che la società ha riserve per un importo complessivo pari ad euro 33.869.495,00.
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore 14.55.
Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico ed in parte scritto a mano da persona di mia fiducia e da me notaio su fogli uno per facciate tre e fin qui della quarta ho dato lettura alla parte che l'approva e lo sottoscrive alle ore 15.00
In originale firmato:
MARZIO MERONI
EUGENIA CARICATO notaio sigillo

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 717 DELLA RACCOLTA

STATUTO DI

COVIDIEN S.R.L.

Articolo 1 --Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Covidien Italia S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La sede legale della Società è stabilita in Segrate (MI).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, l'importazione e l'esportazione, sia in qualità di distributore che di agente, il noleggio e/o la locazione di materiale chirurgico da sutura, materiale endoscopico e strumentazione e materiale medico in generale e la fornitura della relativa assistenza tecnica, manutenzione ed istruzione, nonché tutte le attività connesse in relazione agli stessi,
- l'acquisto, la vendita ed in ogni caso la commercializzazione all'ingrosso, in Italia o all'estero, anche mediante licenziatari e/o agenti e/o distributori e/o intermediari e/o rivenditori di dispositivi medici e specialità medicinali in genere.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società ha facoltà di:

(a) acquistare, vendere, permutare, dare o prendere in locazione beni immobili di qualsiasi genere o tipo, ipotecarli e gravarli di oneri, costruire, mantenere, ampliare e modificare edifici nella misura che risulterà necessaria o conveniente per il raggiungimento dell'oggetto sociale indicate al primo paragrafo di questo articolo,

(b) acquistare merci, articoli e beni mobili utili o necessari per l'attività della Società, compresi i veicoli a motore, pignorarli o ipotecarli, venderli o altrimenti alienarli, riscuotendo il prezzo corrispondente o altro corrispettivo,

(c) registrare, acquistare, acquisire con licenza o altrimenti, detenere, utilizzare vendere, cedere, alienare e comunque compiere qualsiasi atto di disposizione concernente marchi, nomi commerciali, modelli registrati o meno, diritti di autore, brevetti, nonché ogni altro mezzo di tutela di invenzioni, miglioramenti, procedimenti ed altre cognizioni tecniche (know how), concessi secondo legge italiana o quella di qualsiasi altro paese,

(d) al solo fine di raggiungere l'oggetto sociale principale la società potrà, in via sussidiaria e non prevalente svolgere ogni altra operazione industriale, commerciale e finanziaria, ed in particolare concedere fideiussioni e garanzie nell'interesse proprio o di terzi, richiedere il rilascio di fideiussioni e garanzie in proprio favore, nonché assumere e cedere partecipazioni al capitale, o altre interessenze, in altre società, ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, tali operazioni siano attinenti all'oggetto sociale o siano comunque vantaggiose od opportune al fine di conseguire l'oggetto sociale.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 30 novembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi della legge e del presente Statuto.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, e quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con onere degli interessati di richiedere l'aggiornamento di volta in volta.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è pari ad euro 258.500,00 (duecentocinquantottomilacinquecento virgola zero zero).

Il conferimento può essere effettuato anche mediante beni in natura o crediti in conformità a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 7 – Libro soci volontario

Oltre ai libri obbligatori di cui all'art. 2478 c.c. la società deve istituire, mantenere ed aggiornare un libro soci volontario nel quale devono essere indicati il nome ed il domicilio dei soci, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica o altro specifico recapito presso il quale potrà essere inviato l'avviso di cui all'art. 12, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nella persona dei soci nonché ogni altra informazione soggetta all'obbligo di comunicazione ed iscrizione presso il Registro Imprese o rilevante ai fini dell'esercizio dei diritti sociali.

Art. 8 - Diritti dei soci

I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta ai soci che risultino iscritti nel libro soci volontario.

Art. 9 – Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o *mortis causa*.

I trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli su di esse derivanti da atti tra vivi, avranno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro soci volontario. L'acquirente della partecipazione sociale, a seguito del deposito dell'atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese, deve tempestivamente inviare all'organo amministrativo copia dell'atto di trasferimento depositato nonché prova dell'avvenuto deposito dello stesso e, non appena ottenuta, prova della relativa iscrizione.

L'organo amministrativo, verificata la regolarità dell'atto di trasferimento nonché l'avvenuta iscrizione dello stesso presso il Registro delle Imprese, provvede senza indugio ad annotare il trasferimento nonché i dati del nuovo socio sul libro soci volontario.

Art. 10 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina di uno o più liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 11 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 12, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le procedure di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari vincoli o formalità, purché siano assicurati a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione o alla consultazione scritta e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, inviati a tutti i soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi incluso,

a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, posta elettronica o fax), che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione ovvero, in mancanza di termine espresso, entro 15 giorni dal suo inizio. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società (presso la sede sociale o altro indirizzo di volta in volta indicato nel testo della decisione), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi incluso, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, posta elettronica o fax), il consenso dei soci occorrente per il raggiungimento del predetto quorum.
Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e comunicate tempestivamente ai sindaci effettivi, ove nominati. Tutti i documenti trasmessi alla società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati agli atti della società.

Art. 12 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 10, lettere d), e), f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (con richiesta scritta che dovrà pervenire presso la sede sociale anche successivamente all'attivazione dei metodi di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto ma comunque prima dell'assunzione della decisione), le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, anche quando l'organo amministrativo o il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o anche in luogo diverso in Italia, nei paesi membri dell'Unione Europea, negli Stati Uniti d'America, Canada o Svizzera, indicato nell'avviso di convocazione.
La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione, da uno degli amministratori o da un socio, con avviso spedito almeno otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio e ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dall'apposita iscrizione nel libro dei soci o al diverso indirizzo comunicato alla società di volta in volta.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per un'eventuale seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima.
L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere sottoscritto da persona delegata dall'organo amministrativo o dal presidente del consiglio di amministrazione.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'art. 10 nei quali è richiesta la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del

capitale sociale.
L'assemblea, tuttavia, potrà validamente deliberare anche in mancanza delle formalità di cui al presente articolo, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza, impedimento o rinunzia di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona - non necessariamente socia - eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, avente la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.
A ciascun socio spetta un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione.
Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel libro soci volontario.
E' ammesso altresì che l'assemblea si svolga con l'intervento di soci localizzati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci collegati. In particolare è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ed e) siano indicati a cura della società i luoghi in cui gli aventi diritto potranno affluire.
Ogni socio con diritto di intervento in assemblea può inoltre farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. E' altresì ammessa la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 13 - Amministrazione

La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:
(a) da un amministratore unico;
(b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 2 ad un massimo di 7, presieduto da un presidente.
In ogni caso gli amministratori sono eletti con decisione dei soci che determina anche il numero dei componenti del consiglio nonché la durata della carica compresa la facoltà di disporre scadenze diverse del mandato dei singoli amministratori.
Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e non sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..
Gli amministratori sono revocabili in qualunque momento con decisione dei soci.
In assenza di decisione dei soci circa la durata del mandato,

l'amministratore unico o i consiglieri restano in carica fino a dimissioni o revoca.
In caso di decadenza per qualunque causa del mandato, l'organo amministrativo resterà peraltro in carica fino a che con decisione dei soci non sarà stato deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione dell'amministratore unico o di almeno la maggioranza dei nuovi membri in caso di consiglio di amministrazione.
Nell'ipotesi in cui sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se prima della scadenza naturale del mandato per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri in caso di numero dispari o la metà degli stessi in caso di numero pari, decade l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale.
Ove nominato, il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche uno o più vicepresidenti.
Un segretario, anche né consigliere né socio, sarà nominato dai partecipanti a ciascuna riunione del consiglio.
Gli amministratori potranno essere nominati anche mediante la procedura di cui all'art. 2386 c.c.

Art. 14 – Decisioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, in Italia o all'estero, in qualunque altro luogo designato dagli amministratori, anche a mezzo di video/teleconferenza. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente articolo 12.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente o da un vice-presidente (se nominato) allorché sia necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un consigliere. Le formalità di convocazione del consiglio di amministrazione possono essere delegate ad un terzo per conto del presidente o di un vice-presidente.
Il consiglio di amministrazione viene convocato con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo; oppure, nei casi di urgenza da spedirsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando sia intervenuta (anche per video/teleconferenza) la maggioranza dei suoi componenti e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza (anche per video/teleconferenza) della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di assenza, impedimento o rinunzia del presidente e dei vice-presidenti la riunione è presieduta dal consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione.
Salvo il caso in cui la maggioranza degli amministratori in carica richieda la convocazione di una riunione del consiglio, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le procedure di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari vincoli o formalità, purché siano assicurati a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione o alla consultazione scritta e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, inviati a tutti gli amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi incluso, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, posta elettronica o fax), che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori in carica.
Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione ovvero, in mancanza di termine espresso, entro 15 giorni dal suo inizio. La mancanza di risposta degli amministratori entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società (presso la sede sociale o altro indirizzo di volta in volta indicato nel testo della decisione) con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi incluso, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, posta elettronica o fax), il consenso degli amministratori occorrente per il raggiungimento del predetto quorum.
Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali del consiglio di amministrazione. Tutti i documenti trasmessi alla società relativi alla formazione della volontà dell'organo amministrativo devono essere conservati agli atti della società.

Art. 15 - Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Art. 16 – Rappresentanza

La rappresentanza generale della società spetta all'organo amministrativo. In particolare, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, ai singoli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti. Nel caso, invece, di nomina di un amministratore unico, la rappresentanza della società spetta a quest'ultimo. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 17 - Compenso degli amministratori

L'eventuale compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina, salvo per quanto previsto dall'art. 2389, 3° comma, c.c..

Art. 18 – Organo di controllo - Revisione legale dei conti

Nei casi di obbligatorietà previsti dalla legge, ovvero quando l'organo di controllo sia nominato per volontà dei soci, l'organo di controllo può essere

composto da un sindaco unico, ovvero da un collegio sindacale, composto da tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge, i quali durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è ricostituito.
In caso di nomina di un collegio sindacale, i soci decidono altresì circa la designazione del presidente del collegio sindacale.
I compensi spettanti ai sindaci sono determinati con decisione dei soci all'atto di nomina.
La revisione legale dei conti è affidata al sindaco unico o al collegio sindacale, salva diversa previsione di legge e/o diversa decisione dei soci che nomini un revisore legale o una società di revisione. In caso di nomina di un revisore legale o di una società di revisione, a questi potrà essere affidato anche il controllo di legalità nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Articolo 19 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono l'ultimo venerdì di aprile di ogni anno.
Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio certificato e/o consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 21 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non e specificatamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi applicabili.
In originale firmato:
MARZIO MERONI
EUGENIA CARICATO notaio sigillo

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

RISPETTO AD ORIGINALE ANALOGICO

(Artt. 22, comma primo, D. Lgs. 82/2005 e 68 ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta avv. EUGENIA CARICATO, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia, contenuta su supporto informatico in formato non modificabile, firmato da me Notaio (mediante il software "E Sign") con la mia Firma Digitale (di cui al Certificato n. 25019, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con vigenza fino al giorno 15/07/2017), secondo quanto disposto oggi dall'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente, è conforme all'originale documento analogico da me rogato e firmato a norma di legge, di cui al mio atto in data 30 novembre 2015 repertorio n. 988/717.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge (e con l'equipollenza all'originale cartaceo di cui al vigente art. 22 del citato D. Lgs. 82/2005).

Dal mio studio, 9 dicembre 2015.

File firmato digitalmente dal Notaio Eugenia Caricato